

**SEDE CENTRALE
LEGNARO (PD)**
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084211
tel. +39 049 8830380
fax dir. +39 049 8830046
fax dir. san. +39 049 8830539
fax amm. e prot. +39 049 8830178
C.F. e P. IVA, MWST.,
VAT, TVA 00206200289
e-mail: comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
www.izsvenezie.it

**ROVIGO
Adria**
Via L. da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel. +39 0426 21841
fax +39 0426 901411
e-mail: garcangeli@izsvenezie.it

BELLUNO
Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel. +39 0437 944746
fax +39 0437 942178
e-mail: at2bl@izsvenezie.it

BOLZANO (BOZEN)
Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano/Bozen
tel. +39 0471 633062
fax +39 0471 633580
e-mail: at6bz@izsvenezie.it

**PADOVA
Legnaro**
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084290
fax +39 049 8830277
e-mail: liob@izsvenezie.it

**PORDENONE
Cordenons**
Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel. +39 0434 41405
fax +39 0434 41201
e-mail: segr.pn@izsvenezie.it

**VENEZIA
San Donà di Piave**
Via Calveccchia, 10
30027 San Donà di Piave (VE)
tel. +39 0421 41361
fax +39 0421 221453
e-mail: at2sd@izsvenezie.it

TRENTO
Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel. +39 0461 822458
fax +39 0461 829065
e-mail: sct5.trento@izsvenezie.it

**UDINE
Basaldella di Camporiformido**
Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di C. (UD)
tel. +39 0432 561529
fax +39 0432 562676
e-mail: at4ud@izsvenezie.it

VERONA
Via San Giacomo, 5
37135 Verona
tel. +39 045 500285
fax +39 045 582811
e-mail: at1vr@izsvenezie.it

VICENZA
Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel. +39 0444 305457
fax +39 0444 506165
e-mail: at1vi@izsvenezie.it

**TREVISO
Fontane di Villorba**
Vicolo Mazzini, 4 int. 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel. +39 0422 302302
fax +39 0422 421154
e-mail: at2tv@izsvenezie.it

Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

**Spett.le Ditta
Virbac S.r.l.
via Caldera n. 21
20123 Milano
PEC: virbacsrl@pec.it**

Lettera trasmessa via posta elettronica certificata

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura di esche vaccinali RABIGEN SAG2 per la realizzazione della campagna di vaccinazione orale antirabbica nelle volpi in Friuli Venezia Giulia – anno 2014.

Richiesta di migliore offerta.

CIG: 5597453C54

La presente procedura è indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto"), in attuazione della DDG n. 60. del 10/02/2014 con la quale è stata adottata la relativa delibera a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, autorizzando l'avvio di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 15, comma 2, lett b) del citato Regolamento interno – volta all'affidamento della fornitura di n 60.000 esche vaccinali RABIGEN SAG2, per un importo presunto di € 43.500,00 (Iva esclusa).

L'acquisto di cui trattasi avviene su indicazione del Ministero della Salute, che, con nota l.1.a.e/2014/8, recepita a ns. PEC in data 22/01/2014, ha autorizzato l'Istituto a procedere all'acquisto delle esche vaccinali del tipo RABIGEN SAG2, necessarie alla realizzazione della campagna di vaccinazione antirabbica nel 2014.

Codesta spettabile ditta è invitata pertanto a far pervenire la propria offerta entro i termini e con le modalità indicate nella presente lettera.

1. Oggetto e caratteristiche della fornitura

L'offerta richiesta concerne la fornitura dei prodotti indicati nella tabella che segue:

Codice articolo IZSVe	Codice articolo ditta	Descrizione	Fabbisogno annuo presunto
VRAB0001	SAG2	VACCINO SAG2 RABIGEN	60.000 dosi

Il quantitativo suindicato si riferisce al fabbisogno presunto e nel corso dell'esecuzione del contratto potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione fino a un massimo del 20% in base alle effettive esigenze che dovessero emergere nel corso della campagna di vaccinazione.

Si precisa che, **fermo il principio di equivalenza**, i beni offerti devono possedere le seguenti **caratteristiche tecniche minime inderogabili, a pena di inammissibilità dell'offerta presentata**:

- essere in formato sfuso;
- essere idonee alla distribuzione mediante macchinetta dispensatrice automatica *Flying Bait Dispenser* installata su mezzo aereo;
- avere data di scadenza non inferiore a 16 mesi a partire dal momento della consegna;
- essere dotati di apposita certificazione relativa alla titolazione prodotta dall'ANSES relativa a ciascun lotto di fornitura; a comprova del possesso da parte dei beni offerti di tale requisito la ditta fornitrice dovrà trasmettere, anteriormente alla consegna, a mezzo fax all'attenzione dello scrivente Servizio copia semplice delle certificazioni rilasciate per ciascun lotto della fornitura oggetto della presente procedura.

2. Durata e importo del contratto

Il contratto avrà durata **annuale**, decorrente dalla data indicata nella successiva lettera di affidamento.

Qualora allo scadere del termine naturale del contratto, si renda necessario proseguire la campagna di vaccinazione, su richiesta dell'Istituto la ditta fornitrice sarà tenuta a proseguire la fornitura per un periodo massimo di 90 giorni alle medesime condizioni contrattuali stabilite nella presente lettera e nella successiva lettera di affidamento.

L'importo presunto della fornitura è pari a **€ 43.500,00 IVA esclusa**.

Il valore presunto della fornitura, comprensivo dell'eventuale aumento del fabbisogno fino al 20%, ammonta a **€ 52.200,00 IVA esclusa**.

3. Requisiti soggettivi

La ditta deve essere in possesso dei **requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006**, con insussistenza di ogni causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici prevista dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il possesso di tali requisiti deve essere comprovato dalla ditta, **a pena di inammissibilità**, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A, **debitamente compilato, firmato digitalmente e completo di copia fronte retro di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità**.

4. Modalità di presentazione delle offerte

Attesa l'urgenza di provvedere all'acquisizione dei beni oggetto della presente fornitura per l'attuazione della campagna vaccinale primavera 2014 nei termini indicati, la ditta deve far pervenire la propria offerta **entro e non oltre le ore 12.00 del 6° giorno solare e consecutivo dalla data di trasmissione della presente**, inviando via **posta elettronica certificata all'indirizzo izsvenezie@legalmail.it** la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- 2) offerta economica redatta conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 5, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato C), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato **digitalmente** dal legale rappresentante della ditta;
- 3) eventuale dichiarazione di subappalto resa utilizzando il modello di cui all'Allegato B, firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
- 4) documento PASSOE, rilasciato all'operatore economico dal sistema AVCPASS dopo che lo stesso ha effettuato la registrazione al servizio AVCPASS e ha individuato, mediante inserimento del codice CIG, la procedura di affidamento cui intende partecipare. Qualora l'operatore economico sia impossibilitato ad acquisire il documento PASSOE in tempo utile, dovrà allegare all'offerta presentata una motivata dichiarazione in tal senso. In tal caso l'Istituto consentirà all'operatore economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero, laddove ciò non fosse possibile, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati mediante le tradizionali modalità previste dalla normativa in vigore.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, si precisa che qualora la ditta fornisca nell'ambito della propria offerta informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovrà allegare all'offerta specifica, comprovata e motivata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente e accompagnata da copia fronte retro del documento d'identità del sottoscrittore.

Si precisa che la partecipazione alla procedura mediante invio dell'offerta costituisce accettazione del contenuto della presente richiesta di migliore offerta.

Quanto inviato dalla ditta sarà acquisito agli atti dell'Istituto e non sarà restituito. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si proceda all'aggiudicazione.

5. Offerta economica

Il prezzo di offerta, esclusa IVA, dovrà essere indicato in cifre e in lettere e dovrà comprendere ogni onere relativo all'esecuzione della fornitura e ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio e il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

Nell'offerta economica la ditta dovrà altresì specificare:

- a) che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- b) i costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto (art. 26 del D.Lgs 81/2008) non soggetti a ribasso; tali costi dovranno essere indicati a parte.

L'offerta avrà una validità di **giorni 180** decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. Qualora la procedura non si sia conclusa entro il predetto termine, l'Istituto potrà disporre il differimento dello stesso mediante l'invio di apposita comunicazione scritta alla ditta.

In caso di aggiudicazione, il prezzo offerto dovrà essere mantenuto fisso per tutta la durata del contratto.

6. Variazioni

I quantitativi di fornitura e l'importo contrattuale indicati nella presente potranno subire nel corso dell'esecuzione del contratto variazioni in aumento o in diminuzione, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere variazioni di prezzo, nella misura massima del **20%** e comunque nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Stipula del contratto, divieto di cessione e subappalto

Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata o scambio di lettera commerciale con firma digitale e invio tramite PEC.

Nel caso di impossibilità a procedere alla stipula in formato elettronico, il contratto sarà concluso mediante scambio di lettera commerciale in formato cartaceo con apposizione di firma autografa.

Mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario. In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Istituto dichiarerà la ditta decaduta dall'aggiudicazione e potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

E' vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Istituto procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Non è consentita la cessione dei crediti, se non espressamente autorizzata dall'Istituto.

E' ammesso il subappalto della fornitura oggetto della presente procedura. La ditta che desideri avvalersi del subappalto dovrà specificamente dichiarare, all'atto dell'offerta, quali parti della fornitura/servizio (trasporto e consegna) intende subappaltare utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato B).

Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione dell'Istituto con le modalità, i termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente applicabile.

8. Condizioni di fornitura

Pagamento: il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, per tale intendendosi la verifica dell'idoneità quali - quantitativa dei prodotti consegnati.

La verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sarà effettuata al momento di effettivo utilizzo della merce e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

I documenti di accompagnamento e la fattura devono indicare espressamente il **numero d'ordine ed il CIG**.

Le eventuali spese per il bonifico bancario sono a carico della ditta affidataria.

Porto: franco presso l'Interporto di Padova – Magazzini Generali Spa in Corso Stati Uniti 18, Padova (salvo successiva diversa indicazione). **Almeno 48 ore prima della consegna la ditta dovrà comunicare all'Interporto l'arrivo della merce.**

Consegna: la ditta dovrà garantire la consegna di minimo n. 20.000 esche vaccinali RABIGEN SAG2 nella data del 01/04/2014 al fine di consentire l'avvio della prima campagna di vaccinazione, prevista per metà del mese di aprile c.a. La data esatta di avvio della campagna sarà comunicata successivamente alla ditta da parte dell'Istituto. Il rimanente quantitativo di esche vaccinali potrà essere fornito successivamente, ma tassativamente con almeno 2 settimane di anticipo rispetto all'avvio della seconda campagna di vaccinazione, previsto per la metà del mese di novembre c.a.

Condizioni di trasporto: durante tutte le fasi del trasporto i beni dovranno essere mantenuti a **temperatura controllata di -20°C**. Al momento della consegna la ditta dovrà produrre al personale addetto idonea documentazione comprovante il mantenimento della temperatura dalla partenza sino alla consegna.

Garanzia: gli acquisti si intendono coperti da garanzia per il termine previsto nell'offerta presentata dalla ditta e, in sua assenza, conformemente alle disposizioni di legge applicabili; tale termine di garanzia decorrerà dalla data di avvenuta verifica di conformità del bene consegnato. Durante il periodo di garanzia non potrà essere addebitato in capo all'Istituto alcun onere ulteriore rispetto a quelli pattuiti.

Scadenza: i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 3/4 dell'intero periodo dichiarato dalla ditta produttrice ("shelf-life").

9. Controlli quali - quantitativi e inadempimenti

In caso di ritardo nella consegna della merce, l'Istituto avrà la facoltà di applicare alla ditta inadempiente una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nei primi 5 giorni consecutivi e di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nei successivi 5 giorni, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto ed il deposito cauzionale incamerato, impregiudicato ogni ulteriore azione per il maggior danno subito.

Controllo quantitativo: agli effetti dei requisiti quantitativi della merce consegnata, la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale dell'Interporto non impegnerà all'accettazione l'Istituto, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa in un momento successivo o, comunque, in sede di effettivo utilizzo della merce.

Nel caso di difformità in eccesso tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà ritirare i beni in eccesso, a proprie spese, entro **10 giorni solari e consecutivi** dalla messa a disposizione. Nelle more del ritiro, i beni in eccesso saranno conservati ad esclusivo rischio e pericolo della ditta. Superato tale termine saranno imputate alla ditta fornitrice le spese di giacenza.

Nel caso di difformità in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'Istituto provvederà a segnalare il difetto e la ditta fornitrice dovrà consegnare, a proprie spese, la quantità mancante entro e non oltre **5 giorni solari e consecutivi** dalla ricezione della contestazione. In mancanza si applicheranno le penali di cui all'articolo successivo, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito.

Controllo qualitativo: agli effetti dei requisiti qualitativi della merce consegnata, la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale dell'Interporto non impegnerà all'accettazione l'Istituto, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in un momento successivo o, comunque, in sede di effettivo utilizzo della merce.

Nel caso in cui i beni consegnati risultino qualitativamente non conformi alle caratteristiche richieste ed offerte, l'Istituto avvierà la procedura di reclamo, richiedendo il ritiro dei beni difettosi da parte della ditta fornitrice, con spese a carico della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario. Il fornitore dovrà sostituire i beni difettosi con beni conformi entro il termine di **10 giorni solari e consecutivi** dalla ricezione della contestazione o il più breve termine che sarà indicato dall'Istituto. E' fatto salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Ferma restando l'applicazione delle penali, in caso di inadempimenti nell'esecuzione della fornitura l'Istituto avrà la facoltà di sospendere i pagamenti fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 1460 c.c.

10. Penali

Fermo quanto stabilito all'articolo che precede e dagli articoli successivi, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Attesa l'essenzialità del tempestivo ed esatto adempimento della prestazione ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che tale contratto è volto a soddisfare, l'inadempimento o il ritardato o inesatto adempimento anche di una singola parte di prestazione sarà considerato alla stregua di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento della totalità delle prestazioni oggetto del contratto e calcolata di conseguenza sull'intero importo contrattuale.

Tutti i termini previsti dal presente contratto per l'adempimento delle prestazioni o di singole parti delle stesse sono da intendersi essenziali e perentori.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

11. Recesso unilaterale dal contratto – Sospensione dell'esecuzione

Recesso. Ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza naturale del termine, tenendo indenne la ditta fornitrice delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

In particolare, l'Istituto potrà in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto, nei seguenti casi, indicati a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- per motivi di pubblico interesse;
- per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza;
- qualora venisse meno l'esigenza di procedere all'acquisizione della fornitura oggetto del contratto o in ogni altro caso in cui l'Istituto intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura.

Il predetto diritto di recesso è da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di **30 giorni solari e consecutivi**. La ditta fornitrice sarà tenuta all'accettazione del recesso dell'Istituto in qualsiasi momento.

L'Istituto si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 296/2006 come modificato dalla L. 94/2012 nel caso di attivazione del metaprodotto cui il bene oggetto di fornitura afferisce all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In tal caso, il diritto di recesso dovrà essere esercitato dall'Istituto con le modalità sopra descritte con un preavviso minimo di **15 giorni solari e consecutivi**.

Sospensione dell'esecuzione. Qualora il pubblico interesse, la necessità o altre circostanze particolari impediscano temporaneamente l'esecuzione del contratto, l'Istituto si riserva di sospenderla mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un preavviso minimo di **10 giorni solari e consecutivi**.

12. Risoluzione del contratto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi 1456 c.c., l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto, nel caso di inadempimento, ritardo nell'adempimento o inesatto adempimento da parte della ditta fornitrice di qualsiasi obbligazione derivante in capo alla stessa dalla presente richiesta di offerta, dall'offerta della ditta medesima o dalla successiva lettera di affidamento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l'Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In particolare, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in seguito alla dichiarazione da parte dell'Istituto di volersi avvalere della presente clausola

risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi, elencate con intento meramente indicativo e senza alcuna pretesa di esaustività:

- a) tre inadempimenti da parte della ditta fornitrice nell'esecuzione degli obblighi contrattuali debitamente contestati dall'Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
- b) gravi e reiterati inadempimenti da parte della ditta, anche in numero inferiore a tre, che comunque comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell'intero importo contrattuale;
- c) qualsiasi inadempimento della ditta fornitrice, anche se di modesta entità, degli obblighi alla stessa imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
- d) inadempimento da parte della ditta fornitrice alle istruzioni e direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- e) avvio nei confronti della ditta fornitrice di procedura fallimentare, cessione d'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942, nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta medesima;
- f) cause sopravvenute in capo alla ditta fornitrice che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
- g) sopravvenuto avvio di iniziative d'acquisto da parte della centrale di committenza regionale ovvero sopravvenuta attivazione di convenzioni/accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. aventi ad oggetto i medesimi beni;
- h) mancato utilizzo delle modalità di pagamento indicate all'art. 15 del presente contratto.

Forza maggiore. La ditta fornitrice non sarà ritenuta responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa alla stessa non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista dalla ditta al momento della stipulazione del contratto e che la medesima ditta non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Istituto dell'impedimento a mezzo raccomandata a.r entro 5 giorni solari e consecutivi dal suo verificarsi. Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 90 giorni solari e consecutivi, l'Istituto avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa.

13. Obblighi di cui al DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

La ditta fornitrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R n. 62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Istituto si dichiara disponibile a trasmettere alla ditta fornitrice, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto, copia dello stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La ditta fornitrice si impegna a trasmettere copia del DPR ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, procederà a contestare per iscritto alla ditta fornitrice il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni solari consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al

risarcimento dei danni.

14. Garanzia fideiussoria

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 164/2006, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, la ditta deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa). Ai sensi dell'art. 40, c. 7 del suindicato Decreto, l'importo della garanzia è ridotto del 50% se alla ditta sia rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. **Per beneficiare della riduzione la ditta deve provare il possesso del requisito**, allegando alla garanzia fideiussoria originale o copia della suddetta certificazione. La garanzia può essere costituita, a scelta della ditta:

- a) con fidejussione rilasciata da Azienda di Credito o Intermediari Finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano cambi, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, con scadenza 28/02/2014;
- b) con polizza fidejussoria rilasciata da una delle Società di Assicurazione compresa nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, con scadenza 28/02/2014.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

La ditta deve far pervenire all'Istituto la garanzia fideiussoria **in originale entro 30 giorni** dal ricevimento via PEC della presente.

15. Disposizioni particolari in tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010)

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga la ditta fornitrice ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori/subfornitori/subcontraenti.

Conseguentemente la ditta affidataria dovrà:

- inviare all'Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati utilizzati per operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno, altresì, comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 giorni dalla modifica medesima. I conti correnti possono essere utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra;
- indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, che sarà riportato anche nei mandati di pagamento.

Clausola risolutiva espressa: tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto.

Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: l'amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento alla ditta, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

16. Riservatezza delle informazioni – Tutela Della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato anche "Codice della privacy"), l'Istituto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

Finalità del trattamento: i dati personali comunicati dai concorrenti in sede di offerta sono acquisiti dall'Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

I dati personali forniti dall'aggiudicatario saranno utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per partecipare alla procedura.

Dati giudiziari: in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai concorrenti ed all'aggiudicatario saranno richiesti alcuni dati giudiziari di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere generale.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Istituto mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal Codice della privacy e/o dal DPS.

Ambito di comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:

- personale d'Istituto che cura la procedura o personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Istituto in ordine alla procedura.

Titolare del trattamento dei dati: è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona suo legale rappresentante, Direttore generale *pro tempore*.

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che può esercitare mediante apposita richiesta al Responsabile del trattamento indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, dott. Davide Violato, Viale dell'Università, 10 – Legnaro (PD).

Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

17. Controversie e foro competente

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it.

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.

18. Disposizioni finali

Per quanto ivi non espressamente previsto, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del DPR n. 207/2010, della L. n. 136/2010 e del Codice Civile.

19. Allegati

- Allegato “A” – Modulo dichiarazioni sostitutive
- Allegato “B” – Modulo per la dichiarazione di subappalto
- Allegato “C” - Modulo per la predisposizione dell'offerta economica;

Distinti saluti.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi

Il Dirigente

Dott. Davide Violato

Documento firmato digitalmente

DV/mb/lb

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi

Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato

(☐ 0498084232 ☐ 0498084339 ☐ dviolato@izsvenezie.it)

Referente amministrativo: Dott.ssa Manuela Bizzo

(☐ 0498084244 ☐ 0498084339 ☐ mbizzo@izsvenezie.it)

Referente tecnico: Dott.ssa Lebana Bonfanti

(0498084298 ☐ lbolfanti@izsvenezie.it)

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it